

Emanato con D.R. n. 199-0224 del 24.06.1999

Modificato con D.R. n. 1900/2012 del 07.08.2012

Regolamento per l'utilizzo dei fondi per iniziative culturali ed integrazione didattica

ART. 1

1. Soggetti ammessi a contributo:

- a) Associazioni studentesche dell'Università degli Studi dell'Aquila.
- b) Cooperative studentesche dell'Università degli Studi dell'Aquila.
- c) Docenti appartenenti all'Università degli Studi dell'Aquila promotori di attività culturali di specifico interesse degli studenti aquilani, quali, ad esempio, convegni, viaggi di istruzione didattico-scientifici, manifestazioni concertistiche e teatrali, ecc.. Relativamente ai viaggi d'istruzione, il contributo da erogare sarà esclusivamente in favore degli studenti con le modalità e i parametri indicati nei successivi paragrafi.
- d) Gruppi di studenti universitari composti da almeno trenta studenti iscritti all'a.a. di riferimento.

ART. 2

1. Chi intende proporre iniziative deve inoltrare al Rettore una domanda con breve descrizione del progetto e corredata da almeno trenta firme per i progetti di più corsi di studio e da almeno quindici firme di studenti per quelli di un corso di studio.
2. La raccolta delle adesioni si svolgerà presso l'ufficio competente dell'Ateneo, apponendo la firma in presenza dell'addetto alla ricezione delle domande o tramite deposito delle domande corredate da fotocopia firmata del documento di riconoscimento.

ART. 3

1. Le richieste di finanziamento per le iniziative da svolgere nell'anno successivo vanno presentate entro il **31 luglio** di ciascun anno e devono contenere:
 - a) l'indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo delle relative spese e dei periodi di svolgimento nonché delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - b) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa;
 - c) l'indicazione dei nominativi, dello studente e del suo sostituto che presentano il progetto quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative.
2. Alla domanda può essere allegata una dichiarazione dei presidenti dei C.A.D cui afferiscono i corsi di studio coinvolti nel progetto che accertino la ricaduta didattica e culturale che può avere l'iniziativa.

ART. 4

1. Ogni proposta, presentata secondo le modalità previste e nei termini indicati, sarà esaminata dalla Commissione Iniziative Culturali ed Integrazione Didattica.

2. Fa parte della Commissione, con le sole funzioni consultive, un funzionario del competente ufficio di Ateneo.

ART. 5

1. Se le domande superano, in termini di finanziamento, quanto stanziato dall'Amministrazione, la Commissione provvederà ad attribuire i fondi a quelle iniziative indirizzate ad assicurare una maggiore integrazione della didattica nell'ambito dei corsi di studio interessati.

ART. 6

1. L'iniziativa finanziata deve essere pubblicizzata e deve apparire chiaramente che essa si avvale di un contributo dell'Università degli Studi dell'Aquila.

ART. 7

1. I fondi assegnati per le iniziative devono essere utilizzati entro l'esercizio di competenza.

2. Ogni responsabile di iniziativa si impegna a presentare alla Commissione una relazione sia sul lavoro culturale svolto che sulla utilizzazione dei fondi al termine dell'anno solare; eventuali richieste di proroga, che comunque non possono superare i 12 mesi, devono essere presentate alla Commissione.